

*“Quality in Maintenance: full Safety, full Accessibility”*

**APPROCCIO DELL'UNIONE EUROPEA ALLA SICUREZZA DEGLI ASCENSORI  
- DIRETTIVE EUROPEE APPLICABILI AGLI ASCENSORI**

**Sintesi della presentazione di Beata PICH  
Commissione Europea – DG Impresa e Industria**

- *Finalità, campo d'applicazione, Lifts Committee e Lifts Working Group*
- *Revisione della Direttiva Macchine*
- *Manutenzione*
- *Recenti interpretazioni*

### **1. Le caratteristiche della Direttiva Ascensori**

La Direttiva di “Nuovo Approccio” 95/16 CE è stata adottata il 29 giugno 1995 ed è entrata in vigore il 1 luglio 1999.

Finalità: la Direttiva Ascensori ha una duplice finalità: permettere la libera circolazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori nell'ambito del mercato interno, assicurando nel contempo che tali prodotti forniscano un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, indipendentemente dalla scelta tecnica adottata.

Campo di applicazione: è stabilito all'articolo 1 della Direttiva e copre “*ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni e i componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori*” (descritti all'Allegato IV). Il campo di applicazione è definito attraverso una definizione contenuta nell'articolo 1 paragrafo 2 ed è delimitato dalle esclusioni riportate all'articolo 1 paragrafo 3.

La Direttiva Ascensori si applica agli ascensori nuovi, cioè agli ascensori commercializzati per la prima volta e messi in servizio.

La sicurezza degli ascensori esistenti è di competenza esclusiva degli Stati Membri.

La sicurezza degli ascensori esistenti è stata trattata nella Raccomandazione 95/216/CE dell'8 giugno 1995 della Commissione agli Stati Membri relativa al miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti (citata in un considerando della Direttiva 95/16/CE).

### **2. La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE <sup>1</sup>**

E' opportuno sottolineare che la definizione e il campo di applicazione della Direttiva Ascensori sono stati modificati dalla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE (articolo 24 paragrafo 1 del 17 maggio 2006). Essa sarà applicabile a partire dal 29 dicembre 2009. Era stata evidenziata l'esigenza, da parte della Commissione e degli Stati Membri, di rendere più chiaro il confine tra il campo di applicazione della Direttiva Ascensori e quello della Direttiva Macchine.

### **3. Il Lifts Committee e il Lifts Working Group**

La funzione del Lifts Committee, istituito ai sensi dell'art. 6 comma 3, è di assistere la Commissione nell'applicazione della Direttiva.

Il Lifts Working Group è istituito sotto il Lifts Committee per consentire agli osservatori del settore industriale, degli Enti di Normazione e degli Organismi Notificati di partecipare alla discussione dei problemi relativi all'applicazione pratica della Direttiva Ascensori. Sono rappresentati anche i sindacati e le associazioni della proprietà edilizia.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 , relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) - GUUE L. 157 del 9.6.2006, pag. 24.

## ***“Quality in Maintenance: full Safety, full Accessibility”***

Uno degli ultimi importanti risultati delle discussioni tra Stati Membri e Industria finalizzate alla definizione di interpretazioni condivise consiste nella Guida all'applicazione della Direttiva Ascensori, approvata dal Comitato il 15 maggio 2007 e pubblicata sul sito web della Commissione, EUROPA. Il suo scopo è di fornire un supporto a tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione della Direttiva.

### **4. La Manutenzione**

E' compito degli stati Membri *“stabilire le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio e utilizzati”* (articolo 2 paragrafo 4).

La Direttiva Ascensori riguarda la progettazione, produzione, assemblaggio, installazione, commercializzazione e messa in servizio degli ascensori e dei componenti di sicurezza per gli ascensori. Un uso sicuro dell'ascensore richiede anche che l'impianto sia adeguatamente mantenuto, assistito e riparato dopo che questo sia stato messo in servizio. Può anche essere ritenuto necessario verificare che la manutenzione richiesta sia stata realizzata attraverso verifiche periodiche o speciali.

L'installatore deve progettare l'ascensore in modo tale che la manutenzione, l'ispezione e la manovra di soccorso possano essere realizzate in modo sicuro.

L'installatore dell'ascensore deve anche fornire adeguate istruzioni per la manutenzione (articolo 6), l'ispezione, la riparazione, le verifiche periodiche e la manovra di soccorso, istruzioni che devono accompagnare l'ascensore ed essere a disposizione presso l'impianto.

Il produttore dei componenti di sicurezza deve fornire all'installatore dell'ascensore un manuale di istruzioni dei componenti di sicurezza in modo che la manutenzione possa essere *“effettuata in modo efficace e senza pericolo”*.

L'installatore dell'ascensore, quando l'ascensore viene commercializzato e messo in servizio, deve fornire al proprietario dell'ascensore *“un libretto di istruzioni contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso”* e *“un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche”*.

La documentazione necessaria deve essere messa a disposizione delle persone incaricate della verifica e della manutenzione dell'ascensore nonché al servizio di soccorso. Ciò rientra sotto la responsabilità del proprietario dell'ascensore, tuttavia è opportuno che l'installatore dell'ascensore individui un posto appropriato dell'impianto dove conservare il libretto d'istruzioni e il registro.

Le istruzioni dell'installatore dell'ascensore devono fornire le informazioni per l'uso di qualsiasi attrezzatura speciale, quale strumenti particolari o software, necessaria per una manutenzione in sicurezza ed efficace dell'ascensore o per la manovra di soccorso.

Ma la Direttiva Ascensori non disciplina le regole da seguire per effettuare la manutenzione, l'ispezione e la manovra di soccorso.

L'articolo 2 paragrafo 4 implica che gli Stati Membri sono competenti ad adottare le prescrizioni relative alla manutenzione e alla verifica degli ascensori al fine di garantire la sicurezza degli utenti e del personale di manutenzione e di verifica.

Alcune delle disposizioni in questione sono disciplinate dalle Direttive basate sull'articolo 137 del Trattato CE (ex articolo 118 A) relative alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Alcuni requisiti richiesti per la manutenzione e la verifica degli ascensori installati in ambienti di lavoro possono quindi essere inclusi in normative nazionali di recepimento delle seguenti Direttive:

- Direttiva “Quadro” 89/391/CEE<sup>2</sup> sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
- Direttiva 89/654/CEE<sup>3</sup> sui luoghi di lavoro;

---

<sup>2</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro – GU L 183 del 29.06.1989.

<sup>3</sup> Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) – GU L 393 del 30.12.1989.

## ***“Quality in Maintenance: full Safety, full Accessibility”***

- Direttiva 89/655/CEE<sup>4</sup> sull'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, così come modificata dalla Direttiva 95/63/CE<sup>5</sup> e Direttiva 2001/45/CE<sup>6</sup>. **a) Applicazione di altre Direttive e Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RES)**

Altre Direttive: 2004/108/CE – EMC, 2006/42/CE – Macchine, 89/106/CEE – CPD, che coprono taluni rischi specifici possono essere applicabili agli ascensori (articolo 1 paragrafo 5).

La Direttiva Ascensori non si applica ai rischi coperti da tali Direttive specifiche. Per tutti i requisiti non coperti da altre Direttive specifiche, sono applicabili le procedure di valutazione della conformità previste dalla Direttiva Ascensori.

I RES si riferiscono a rischi particolari associati agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori.

Quando un rischio associato agli ascensori o ai componenti di sicurezza degli ascensori è coperto da un RES della Direttiva Ascensori (Allegato I), il requisito della Direttiva Ascensori prevale su quello della Direttiva Macchine.

L'elenco dei RES della Direttiva Macchine applicabili agli ascensori è stato redatto dal Coordinamento Europeo degli Organismi Notificati per Ascensori e dal CEN TC 10.

**Manutenzione** – E' uno dei RES della Direttiva Macchine applicabile agli ascensori.

Il paragrafo (f) della sezione 1.1.2 della Direttiva Macchine implica che quando è necessario l'utilizzo di attrezzature speciali, quali strumenti particolari o software, per effettuare in modo efficace e sicuro le operazioni di manutenzione e manovre di soccorso, tali attrezzature devono essere fornite dall'installatore insieme all'ascensore al momento della commercializzazione dell'ascensore.

Per rispettare i RES della Direttiva Macchine (Allegato I) applicabili agli ascensori, gli installatori di ascensori possono utilizzare le specifiche tecniche delle norme armonizzate applicabili.

Quando un RES è coperto da una norma specifica per ascensori, **la norma per ascensori prevale sulla norma per le macchine** per il soddisfacimento di tale requisito.

### **b) RES della Direttiva Ascensori applicabili alla manutenzione**

#### **Accesso al macchinario dell'ascensore**

*“L'installatore dell'ascensore deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza” (RES 1.5.2)*

#### **Rischi per le persone al di fuori della cabina – Fossa e testata (sezione 2.2)**

Il rischio di schiacciamento quando la cabina si venga a trovare in una posizione estrema del vano riguarda principalmente il personale di manutenzione o verifica, tra i cui compiti vi è quello di operare nella fossa o sopra il tetto della cabina. L'obiettivo di prevenire il rischio di schiacciamento può essere soddisfatto attraverso la disponibilità permanente di uno spazio libero o di rifugio oltre le posizioni estreme. Non è sufficiente ricavare tale spazio per mezzo di dispositivi di protezione.

Sono consentite deroghe al requisito dello spazio libero o di rifugio permanente per prevenire il rischio di schiacciamento “in particolare in edifici già esistenti”, ma devono essere sottoposte ad approvazione

---

<sup>4</sup> **Direttiva 89/655/CEE** del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) – GU L 393 del 30.12.1989.

<sup>5</sup> **Direttiva 95/63/CE** del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) – GU L 335 del 30.12.1995

<sup>6</sup> **Direttiva 2001/45/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) – GU L 195 del 19.07.2001.

***“Quality in Maintenance: full Safety, full Accessibility”***

preventiva negli Stati Membri. Qualora tale deroga venga concessa, la valutazione degli “altri mezzi appropriati” utilizzati per prevenire il rischio di schiacciamento sopra e sotto la cabina dell'ascensore rimane soggetta alle procedure di valutazione della conformità.

Il progetto di norma prEN81-21<sup>7</sup> descrive gli “altri mezzi appropriati” che possono essere utilizzati negli edifici esistenti.

**5. Opinioni recenti – Studi della Commissione sulla Sezione 2.2 dell'Allegato I**

Lo Studio della Commissione sull'applicazione della Direttiva Ascensori, condotto da un organismo indipendente nel corso del 2004, ha identificato alcune aree critiche e ha fornito delle indicazioni sulle modalità per conseguire un possibile miglioramento nell'applicazione della Direttiva. Lo Studio ha confermato che la sezione 2.2 dell'Allegato I della Direttiva Ascensori è ambigua. Il tema dell'autorizzazione da parte della Autorità nazionali delle deroghe al requisito dello spazio libero sopra e sotto le posizioni estreme della cabina è senz'altro trattato in modo non uniforme. Lo Studio ha raccomandato la modifica della Direttiva Ascensori.

La successiva indagine tecnica della Commissione sugli incidenti e sulla valutazione dei diversi mezzi per prevenire il rischio di schiacciamento è stata realizzata nel 2007 da un Organismo indipendente. Essa ha fornito ulteriori elementi di dibattito sulla sezione 2.2.

L'indagine è stata articolata in tre parti:

- 1: Ricerca sugli incidenti verificatisi nelle posizioni estreme delle cabine di ascensori.
- 2: Descrizione dei mezzi esistenti per prevenire il rischio di schiacciamento.
- 3: Valutazione comparata dei mezzi alternativi disponibili per prevenire il rischio di schiacciamento.

Sono stati prodotti i risultati e le raccomandazioni.

Nondimeno la Commissione non presenterà alcuna proposta per ulteriori modifiche della Direttiva Ascensori fino a quando non sarà stata approvata la revisione della politica del Nuovo Approccio. Devono essere migliorati numerosi aspetti del nuovo approccio, tra cui terminologia e definizioni, procedure della valutazione di conformità, sorveglianza e salvaguardia del mercato.

---

<sup>7</sup> prEN 81-21 – Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci – Ascensori nuovi per passeggeri e merci in edifici esistenti.